

**COMMISSIONE SPECIALE  
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

XX.

**SEDUTA DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1953**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO**

**INDICE**

	<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	263
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	263
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della     formulazione degli articoli):</b>	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei dan- ni di guerra. (1348) . . . . .	263
PRESIDENTE . . . . .	263, 264, 265, 266, 267, 268 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	263, 264 265, 266, 268, 269, 271, 272, 274
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il         tesoro (danni di guerra)</i> . . . . .	264, 268, 269, 270 271, 272, 273, 275
GUARIENTO . . . . .	264, 272
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	264, 265 266, 271, 272, 273, 264, 275
ROCCHETTI . . . . .	265, 266, 267, 268
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	265, 266 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275
BOSCO LUCARELLI . . . . .	270, 271, 272
COLASANTO . . . . .	272
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	272

**La seduta comincia alle 9,30.**

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Salvatore.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Lupis sostituisce, per la seduta odierna, l'onorevole Bennani.

Comunico, altresì, che partecipa alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatore di emendamenti, l'onorevole Salerno.

**Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379) — e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Dobbiamo formulare una disposizione per la tutela della proprietà intellettuale, da introdurre all'articolo 33 del testo della Commissione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Mi era stato assegnato l'incarico di redigere un comma aggiuntivo per il risarcimento dei danni arrecati alla proprietà intellettuale. Ma mi sono trovato molto perplesso, non per trovare una dizione che comprenda questa proprietà intellettuale, ma per dettare i criteri relativi alla stima di questi danni.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. I criteri di stima possiamo lasciarli indeterminati, perché si tratta della questione della prova. Come il danneggiato è libero di dare qualsiasi prova per la perdita di un bene, così darà qualsiasi prova per la perdita di un manoscritto o di un'opera d'arte. Nella lettera e) dell'articolo 33 si parla di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato. Si potrebbe aggiungere una lettera f) del seguente tenore: « manoscritti, opere d'arte e qualsiasi altra opera dell'ingegno ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Come definizione mi pare che sia comprensiva di tutto.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Debbo rinnovare la recisa opposizione del Governo, per i motivi esposti nelle precedenti sedute, all'emendamento relativo alla proprietà intellettuale.

PRESIDENTE. Mettendo « qualsiasi altra opera dell'ingegno », veniamo a chiarire cosa si intende per manoscritto: ossia un manoscritto consegnato all'editore o in tipografia, un quadro che si è perduto o rovinato o che è stato distrutto a seguito di bombardamento, un progetto di un ingegnere o di un architetto.

GUARIENTO. Anche se non era completo ?

PRESIDENTE. Questa è questione di prova.

Pongo, quindi, in votazione la lettera f) aggiuntiva all'articolo 33, formulata come ho già detto.

(È approvata).

All'articolo 42 l'onorevole Rocchetti ha presentato un emendamento aggiuntivo:

« La stessa maggiorazione è concessa per le ricostruzioni che i sinistrati affidano alla prima giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senza-tetto (C.A.S.A.S.) ».

Nell'articolo 42 è detto che nel caso di costituzione di consorzi, le percentuali di contributo previste dall'articolo 38 sono aumentate di lire 0,25. L'ultimo comma poi aggiunge che le stesse maggiorazioni sono concesse alle società cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana. Si tratta di aggiungere a questo punto: « e alle ricostruzioni che i sinistrati affidano alla prima giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senza-tetto (C.A.S.A.S.) ».

Se non vi sono obiezioni, metto in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

All'articolo 43, che riguarda i danni subiti dai cittadini in territori ex italiani, si è detto che la Commissione sarebbe tornata a discutere circa l'opportunità di conservare o modificare il coefficiente 15 di cui al primo comma.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Il coefficiente 15 non è stato contestato da nessuno, neppure dal Governo. Siamo stati sempre d'accordo ed è una questione risolta anche in Assemblea. Ci sono degli ordini del giorno presentati che hanno avuto l'approvazione del Governo.

PRESIDENTE. Comunque, a parte questa questione, domando se non sembri che sia manchevole questo articolo per quanto riguarda l'indicazione dell'Albania, perché questo paese non era sottoposto alla sovranità italiana. Nel primo articolo al secondo comma si parla espressamente del Dodecanneso e dell'Albania. Il Dodecanneso potrebbe essere già compreso nell'articolo 43 perché era sottoposto alla sovranità italiana. Ma l'Albania non era in queste condizioni. Nonostante l'unione personale, aveva una sovranità propria. La unione personale riguardava il Capo dello Stato.

Perciò nell'articolo 43 si deve parlare anche dell'Albania, ed è questo il primo emendamento che dobbiamo apportare, sia pure per ragioni di coordinamento. Dopo le parole « già sottoposti alla sovranità italiana », al primo comma dell'articolo 43 si deve aggiungere: « e in Albania ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 44 ha riguardo ai beni all'estero, e per essi la misura dell'indennizzo si calcola come nell'articolo 22.

Ora rimane la questione del coefficiente dell'articolo 43. Si è detto che il coefficiente per i danni ai beni dei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania potesse essere aumentato da 5 a 10 anziché a 15, per ragioni di commisurazione agli altri coefficienti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Allora debbo precisare che, come risulta dagli atti parlamentari, su questa questione del coefficiente 15 non è stata mai sollevata eccezione. È stata votata nella Commissione precedentemente, e nel Comitato dei sette. E in Assemblea sono stati fatti in proposito ordini del giorno e dichiarazioni favorevoli. Mi sembra, quindi, strano che adesso si venga di nuovo a discutere sulla questione del coefficiente 10 o 15. Non so neppure se sia possibile tornare su questa questione.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Nessun ordine del giorno è stato votato.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Ci sono stati molti ordini del giorno accettati dal Governo.

PRESIDENTE. Non ricordo questo.

Facciamo prendere gli atti dell'Assemblea e per il momento sospendiamo questa discussione.

Passiamo all'articolo 46.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. L'articolo 46 esige un chiarimento di carattere tecnico. Esso è intitolato: « Contributi per beni già ripristinati », e dice che « a coloro che senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolari disposizioni, hanno, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto... ». Io penso che sia opportuno, per chiarire queste parole, aggiungere: « anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'articolo 6 della presente legge ».

PRESIDENTE. Lei ritiene che, essendo stata riconosciuta la libertà di cessione, si dovrebbe chiarire che anche i terzi cessionari subentrano nella stessa posizione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. A me parrebbe che dovrebbero essere compresi. Però nell'articolo 6, che parla di cessionari, c'è un terzo comma che si riferisce ad una particolare specie di cessionari, ossia a coloro a cui il contributo sia stato ceduto precedentemente. Per simmetria vorrei modificare anche l'articolo 46.

ROCCHETTI. L'onorevole Cavallari vuole porre questo richiamo per prevedere il caso che sia stato « già ceduto », perché potrebbe trattarsi di un avente causa successivo a questa regolamentazione legislativa.

PRESIDENTE. Allora ci vorrebbe un comma a sé.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. No, basta dire: « a coloro che... hanno, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, è concesso... ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica all'articolo 46 proposta dall'onorevole Cavallari.

(È approvata).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Potremmo ora risolvere la questione sollevata dall'onorevole Roberti a proposito della misura del coefficiente di rivalutazione per i

danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania, di cui all'articolo 43, primo comma. In realtà non c'è stato nessun ordine del giorno; vi è stata una discussione, vi sono stati accenni particolari alla situazione dei beni di cui adesso ci occupiamo, ma non c'è stato un ordine del giorno impegnativo per il coefficiente 15, e tutta questa materia è stata rimessa alla Commissione per essere regolata, come è stata rimessa alla Commissione l'indicazione del coefficiente per gli altri beni. Sicché noi possiamo senz'altro fissare il coefficiente 15 o un coefficiente inferiore, e non è esatto affermare che dobbiamo assolutamente fissare il coefficiente 15.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. In sede di discussione sulla risoluzione, tra gli altri emendamenti al numero 2 del testo della risoluzione stessa, fu presentato un emendamento aggiuntivo a firma mia, degli onorevoli Basile, Sciaudone ed altri, in questi termini: « ad eccezione dei danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, danni per i quali la misura dell'indennizzo dovrà essere non inferiore a quella del contributo ».

L'emendamento fu illustrato dall'onorevole Latanza. L'onorevole Castelli Avolio confermò la necessità del coefficiente 15, tenuto conto della particolare situazione. Con questo chiarimento del Presidente e senza nessuna obiezione da parte del Ministro né di alcun deputato, fu votata la risoluzione in quel senso. Quindi siamo vincolati a questa precisazione fatta in sede di votazione della risoluzione, e non possiamo decampare su questo punto, né ne avremmo i motivi. Poiché in sede di votazione della risoluzione fu in questo senso precisata la portata della risoluzione stessa in merito a questa questione dal Presidente della Commissione, proponente e firmatario della risoluzione medesima, credo che, in obbedienza al mandato che abbiamo avuto, non possiamo andare al di sotto del coefficiente 15.

PRESIDENTE. La posizione che ha illustrata l'onorevole Roberti è esatta, ma è la posizione di allora. L'onorevole Roberti dice che c'è preclusione. Non mi pare assolutamente che possa esserci, perché un ordine del giorno espresso non è stato votato. Si trattava di un'opinione che il Presidente esprimeva a nome della Commissione, nelle condizioni di fatto in cui ci trovavamo allora. Ora, insieme con la proposta di aumentare altri coefficienti, vi può essere l'opportunità di mo-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

dificare la misura del coefficiente in questione. Quindi possiamo liberamente discutere se è opportuno ridurlo, oppure no.

ROCCHETTI. Noi abbiamo compiuto il nostro lavoro di Commissione e abbiamo stabilito il coefficiente 15. Dall'Assemblea abbiamo avuto il compito di formulare definitivamente la legge in base a determinati punti di risoluzione. Pertanto noi siamo evidentemente vincolati da tutti i punti della risoluzione.

PRESIDENTE. Ma siamo stati anche investiti della formulazione di tutti gli articoli. Io ho sollevato questa questione perché mi correva l'obbligo di sollevarla. Vuol dire che sentiremo in proposito il sottosegretario di Stato.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Rocchetti non abbia fondamento, perché noi abbiamo modificato per lo meno trenta articoli della legge, anche in quello che era il contenuto finanziario, fuori dell'ambito dei criteri di orientamento forniti dalla Assemblea. E se lo abbiamo fatto, come possiamo ora sostenere una tesi di quel genere? Nel merito possiamo essere favorevoli o contrari, ma non possiamo dire che non possiamo modificare un coefficiente. Quindi pregherei di non insistere su questa posizione di preclusione, e, casomai, decidere nel merito.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Io insisto sulla preclusione in base alla discussione svoltasi in Assemblea.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Effettivamente quando si è votata la risoluzione, si è votato su quei limiti.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di attendere che sia presente a questa discussione il Sottosegretario di Stato.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Giacché siamo nel capo terzo del disegno di legge che riguarda le disposizioni finali, penso che in tale sede si dovrebbe esprimere un giudizio in merito ad una richiesta arrivata a me e, credo, a tutti i colleghi da parte della Federazione delle aziende italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.). I rappresentanti di questa federazione chiedono l'inclusione di un articolo aggiuntivo il quale dovrebbe trovare posto nelle disposizioni finali e prima dell'articolo 51. Io però ritengo che non sia necessario aggiungere un articolo per le questioni alberghiere, in quanto ritengo che una buona parte di esse siano già definite dal testo del disegno di legge.

Si tratta soltanto di vedere se l'interpretazione che alcuni danno dell'articolo 11 del

nostro disegno di legge è quella che a me sembra giusta, perché in tal caso non ci sarebbe bisogno di nessuna aggiunta per questo settore di beni. In caso diverso la Commissione potrà esaminare il da farsi.

L'articolo aggiuntivo proposto tra l'altro solleva questa questione: non sono detraibili dal contributo o dall'indennizzo, di cui al presente disegno di legge, le provvidenze turistiche di cui abbiano beneficiato i danneggiati ai sensi del decreto legislativo n. 1452 del 1946, del decreto legislativo n. 349 del 1948, nonché della legge n. 481 del 1949.

Qui entra in campo una interpretazione dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Il quale parla delle imputazioni dei benefici.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Gli interessati dicono, e in questo senso credo che abbiano ragione, che queste leggi e decreti che abbiamo nominato portano provvidenze a favore dell'industria turistica e alberghiera, non in conto danni di guerra, ma all'unico scopo di incrementare l'attività turistica e alberghiera in vista della sua particolare importanza per il movimento dei forestieri in Italia. Aggiungo che la concessione di questi contributi non è stata iniziata nel dopo guerra, poiché dopo il conflitto si è avuta puramente e semplicemente la continuazione di una politica di incremento dell'industria alberghiera e turistica, che era stata iniziata prima. Così argomentando fanno riferimento alla legge n. 1627 del 1932, alla legge n. 140 del 1937, alla legge n. 1169 del 1937, alla legge n. 374 del 1940. Tutte queste leggi sono rivolte allo scopo di incrementare il turismo e l'attività alberghiera. Poi sono intervenute le leggi successive, che sono il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, il decreto legislativo 9 aprile 1948 e la legge 29 luglio 1949, n. 481. Io ho esaminato queste tre disposizioni post-guerra, ed effettivamente anche dai titoli si evince come il legislatore abbia avuto in mente soltanto l'incremento delle industrie alberghiere e turistiche.

Infatti detti titoli parlano di provvedimenti a favore dell'industria alberghiera e turistica; di elevazione di stanziamento per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero. Queste iniziative sono state di vario genere, ma la maggior parte di esse riguarda la concessione di mutui di favore per coloro che intendono riparare, ricostruire, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti balneari o termali, ecc. La succitata legge del 1949 parla di autorizzazione alla concessione di anticipazioni entro tre miliardi per mutui occor-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

renti alla costruzione e all'arredamento di nuovi alberghi e pensioni tipo alberghiero, ecc. Appare quindi evidente che si tratta di una politica legislativa già iniziata prima della guerra, la quale non ha nulla a che fare col risarcimento dei danni di guerra, in quanto prescinde dai danni che sono stati arrecati dalla guerra al potenziamento dell'industria turistica e alberghiera. Ciò premesso, io penso che se l'interpretazione della cumulabilità di questi contributi con quelli del presente disegno di legge è giusta — come io ritengo — evidentemente non ci sia nessun bisogno di aggiungere un comma speciale, ma sia sufficiente una dichiarazione a verbale dalla quale appaia la nostra volontà che l'articolo 11 consente che siano cumulate le somme ricevute in virtù delle leggi che ho nominate con quelle che si andranno a ricevere per risarcimento di danni di guerra.

Se invece alla Commissione non apparisse chiara l'interpretazione che ho dato e che secondo me è esatta, si dovrebbe esaminare la possibilità di introdurre un ulteriore comma.

C'è poi una questione di interesse pubblico. La federazione rileva che gli albergatori hanno diritto a ricevere, per quanto attiene alle attrezzature degli immobili destinati all'attività alberghiera e turistica, il contributo previsto per i beni mobili dell'attività industriale. Perciò essi affermano che tutte le volte che la legge si riferisce ad attività industriali, devono essere compresi anche loro.

Però qual è la questione reale? In quasi tutti gli esercizi alberghieri, eccettuati i piccoli alberghi in cui la figura del proprietario dell'immobile coincide con quella del gestore, il proprietario è una persona diversa dal gestore, il quale ha in affitto l'immobile. Perciò, dicono gli albergatori, tutte le provvidenze che la legge sui danni di guerra stabilisce in nostro favore per quanto si riferisce al risarcimento dell'attrezzatura, si concluderebbero nel nulla se la legge non prevedesse quelle misure che già sono previste in altre leggi, secondo le quali coloro che ricevono questi contributi hanno l'obbligo del vincolo venticinquennale della attività alberghiera.

La legge del 24 luglio 1936, infatti, vincolava gli immobili all'attività alberghiera per 25 anni. E gli albergatori rilevano che se nella legge sui danni di guerra non vengono vincolati gli immobili danneggiati dalla guerra all'esercizio continuo dell'attività alberghiera per 25 anni, anzitutto non si ha la certezza che quello che si dà per l'attività alberghiera venga veramente devoluto a questa, in quanto

non si è sicuri che il proprietario continui a mantenere la destinazione ad albergo dell'immobile per un congruo numero di anni. Secondariamente tutti coloro che hanno in fitto oggi questi immobili, potendo il proprietario da un momento all'altro cessare la destinazione dell'immobile ad albergo, non fruirebbero dei contributi della legge, perché l'attrezzatura non potrebbe più servire.

Quindi essi propongono questo articolo:

« Nel caso di ricostruzione o riparazione di fabbricati già destinati ad uso albergo, e cioè sottoposti al vincolo di destinazione secondo la legge 24 luglio 1936 e successive, il vincolo stesso è ripristinato per l'ulteriore periodo di 25 anni dalla data della riparazione o ricostruzione effettuate col contributo di cui agli articoli 20 e seguenti della presente legge ».

Effettivamente vi è un interesse pubblico che i fondi che vengono dati per la ricostruzione alberghiera siano destinati ad immobili che per un certo numero di anni continuino ad essere destinati a questa attività.

PRESIDENTE. A me sembra che tutte le provvidenze che sono state emanate da leggi speciali anteriori ai fatti bellici, o posteriori alle distruzioni belliche, continuino ad avere vigore con i vincoli esistenti, in quanto esse sono state stabilite in rapporto a quelle determinate condizioni. Questi vincoli non sussistono in base alla legge sui danni di guerra, in quanto si tratta di dare un indennizzo o un contributo per la ricostruzione, ma sono altri vincoli, al di fuori di quelli strettamente inerenti alla materia, che risultano dalla nostra legge.

Per quanto riguarda la così detta detrazione, è chiaro che, se si è istituita la concessione di contributi o di mutui in rapporto a determinate condizioni favorevoli, questi benefici hanno un loro carattere e una loro ragione particolare, a prescindere dal fatto del danno di guerra. Quindi bisogna trarne la conseguenza della cumulabilità di quei benefici con le provvidenze della nostra legge.

Mi pare quindi che l'interpretazione data dall'onorevole Cavallari sia esatta, e che sia opportuno che tutto questo risulti dal verbale e dal resoconto stenografico della nostra discussione.

ROCCHETTI. Ma l'ultimo capoverso dell'articolo 11 dice:

« Ove il danneggiato abbia usufruito di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor som-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

ma pagata rispetto all'interesse legale corrente, sarà computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo ».

Non dice quindi questo articolo che deve trattarsi di contributi statali o di tasso di favore erogati in relazione ai danni di guerra.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma è sottinteso.

ROCCHETTI. Questi contributi o finanziamenti statali sono stati dati nel dopo guerra a molte aziende sinistrate o non sinistrate, ma sempre per la ripresa industriale, ripresa che evidentemente era necessario si verificasse in vista della depressione già intervenuta a causa della guerra.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma sono benefici accordati anche prima della guerra.

ROCCHETTI. Io non dico che non sia giusta la sua interpretazione, ma temo che l'articolo 11 non sia chiaro.

PRESIDENTE. Quelle somme che sono state date attraverso finanziamenti a tasso di favore, non sono quelle previste dall'articolo 11.

ROCCHETTI. Se non si spiega chiaramente, si incorrerà fatalmente nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Mi pare certo che l'ultima parte dell'articolo 11 debba essere riferita esclusivamente ai finanziamenti a tasso di favore con garanzia statale o a contributi statali fatti ad aziende sinistrate ai fini della ricostruzione.

ROCCHETTI. Non esistono tassi di favore di questo genere. I contributi a tasso di favore non sono stati che quelli dati a tutte le industrie. La discriminazione a cui lei accenna non c'è. Insomma, qui si è voluto dire: lo Stato per la ripresa industriale è stato costretto a dare somme in ogni modo, cominciando dalle industrie che non potevano andare avanti e non potevano pagare gli operai. Ci sono stati dei non sinistrati che hanno avuto queste somme? Sì.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Desidero dare un chiarimento sulle intenzioni del legislatore che ha emanato le succitate leggi a favore dell'industria alberghiera. In una di queste leggi sono stati stabiliti dei concetti di priorità per essere ammessi a queste provvidenze, e il primo di essi è quello di essere stato ammesso a queste provvidenze fin da prima della guerra.

ROCCHETTI. Sono d'accordo nel merito, ma se non si dice, non è sufficiente nessun chiarimento né del Presidente né della Commissione, poiché la legge si interpreta per

quello che dice. Io credo che sia necessaria una norma specifica, perché l'industria alberghiera, che è una industria interessante tutto il paese, è molto depressa.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io ritengo assolutamente necessario chiarire la posizione. Sono d'accordo col concetto espresso dal Presidente che noi, con l'articolo 11, abbiamo voluto stabilire la non cumulabilità tra i benefici concessi dalla presente legge e i benefici che i danneggiati o sinistrati di guerra hanno avuto, in quanto danneggiati o sinistrati di guerra, in conseguenza di altre leggi. Se hanno usufruito di benefici non in quanto danneggiati, ma in quanto titolari di una qualunque industria, danneggiata o non, noi intendiamo escludere la non cumulabilità ed ammettere invece la cumulabilità.

Quando abbiamo formulato la disposizione dell'articolo 11, ho l'impressione che non abbiamo tenuto sufficientemente presente la situazione, formulando quindi una disposizione indubbiamente equivoca. Noi abbiamo inteso dire che debbono essere detratti i benefici che il danneggiato ha avuto per cause di guerra.

Ora, se questa è la disposizione che abbiano inteso fare, bisogna chiarirlo in qualche modo, perché essa potrebbe essere interpretata in modo diverso. Ed è chiaro che questa precisazione non riguarda soltanto l'industria alberghiera, ma tutte le industrie. Sarebbe strano, per esempio, che per quanto riguarda l'Italia meridionale tutte le provvidenze che sono state date per l'industrializzazione, venissero assorbite.

Per concludere, ritengo che se aggiungessimo « ove il danneggiato abbia usufruito di finanziamenti, in vista e in conseguenza dei danni di guerra », chiariremmo l'equivoco.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Il concetto che ha ispirato la norma è sostanzialmente quello che è stato detto, ma non è limitativo. Infatti il concetto ispiratore fu quello della ricostruzione che è un concetto evidentemente più vasto di quello del danno di guerra. Se dicesimo « in vista e in conseguenza dei danni di guerra », faremmo intendere che vi deve essere una motivazione della provvidenza ottenuta in un certo momento, e questo sposterebbe completamente quello che è stato il concetto ispiratore della norma. Questa motivazione non la trovereste in moltissimi casi pur trattandosi di danni di guerra.

Insomma, vi sono state tante provvidenze che sono rientrate nel concetto vastissimo ed elastico della ricostruzione e che evidentemente sono state concesse al danneggiato di

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

guerra perché avendo avuto tali danni nella sua industria, ne era particolarmente meritevole. Ma non troverete mai questa motivazione. Il danneggiato quindi finirebbe per avere due volte una provvidenza che, nella sostanza, ha la stessa origine.

**PRESIDENTE.** Tutti coloro che sono adetti al movimento turistico hanno ottenuto dei vantaggi in base a leggi precedenti alle distruzioni belliche o anche posteriormente, in base a leggi speciali per il turismo. In questo caso hanno assunto un obbligo particolare.

**CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra).** L'espressione « ricostruzione » evidentemente esclude l'incremento turistico. Quindi basterebbe usare questa parola per fare salvo quello che dico io e fare salva la preoccupazione della Commissione.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Ho l'impressione che il Sottosegretario onorevole Cassiani non abbia sufficientemente presente la situazione che si viene a creare.

Che cosa intendiamo fare con questa legge? Intendiamo dare un indennizzo o un contributo in rapporto al sinistro di guerra; e intendiamo fare in modo che un sinistrato abbia corrisposto quel tanto che deve essere in rapporto al contributo o all'indennizzo. Quale assurdo si verificherebbe, se fosse esatta l'impostazione del Sottosegretario? Che di due industrie, l'una sinistrata e l'altra non sinistrata, quella sinistrata ha avuto il beneficio e non deve avere più niente, in quanto esso beneficio viene detratto dai nuovi benefici. Dopo tutte le detrazioni che abbiamo fatto, andiamo ulteriormente a detrarre un beneficio che è stato dato a quella industria in virtù di una qualunque legge e non in quanto industria sinistrata, ma in quanto industria. Creiamo così ancora una sperequazione più grave a disfavore dell'industria sinistrata in rapporto all'industria non sinistrata. Questo è un assurdo che non possiamo sostenere.

Ecco perché — e questo era già nel contenuto della disposizione che abbiamo formulato e che ha bisogno soltanto di una precisazione — ecco perché io ritengo che la dizione « ove il danneggiato » contenuta nell'articolo 11, stia già a indicare il valore che si voleva dare alla norma; ma se aggiungiamo: « ove il danneggiato abbia usufruito a causa di eventi bellici... » facciamo una specificazione ai fini di una più chiara interpretazione, senza che questa norma possa significare quello che ha sostenuto il Sottosegretario, onorevole Cassiani.

**CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra).** Sulla interpreta-

zione della norma, come venne consacrata nel disegno di legge, non c'è ombra di dubbio. Risulta cioè pacifica l'esattezza di quella mia interpretazione. Se la Commissione vuole creare un'altra norma, io non posso che esprimere il mio pensiero.

Io presento questo caso: il caso, ad esempio, dell'albergo il quale, essendo stato colpito dalla guerra, ha beneficiato di provvidenze inerenti alla ricostruzione, ma senza alcuna motivazione specifica riflettente il danno di guerra. Cosicché in mancanza di motivazione, occorrerà poi fare una indagine per vedere attraverso quali cause si è arrivati a quella specifica provvidenza, oppure si procederà a occhi chiusi, nel senso che quell'albergo beneficerà due volte di due provvidenze le quali nella sostanza, seppure non nella forma, traggono la stessa origine dallo stesso fatto.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Noi non vogliamo questo. E la nostra interpretazione rimane fissata nel verbale stenografico della seduta.

**CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra).** Ma è troppo evidente che sia così.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Noi vogliamo evitare il cumulo, ma vogliamo anche evitare che si verifichi un danno a sfavore delle industrie sinistrate.

**PRESIDENTE.** Giunti a questo punto non sembra che sarebbe sufficiente il chiarimento già risultante dalla nostra discussione?

**CAVALLARI, Relatore di minoranza.** No, perché debbono essere valutate in tutta la loro importanza le obiezioni fatte dal collega Riccio, che sono fondamentali. Tutte le provvidenze che con leggi varie sono state disposte a favore dell'industria del Mezzogiorno, e che sono state disposte prima della entrata in vigore della presente legge, se lasciassimo invariato come è ora l'articolo 11, si potrebbe pensare — non dico che sia corretto pensare — che dovrebbero essere detratte. E questo non è il pensiero del legislatore. Se aggiungiamo « a causa del danno di guerra », si salva la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario, che del resto è la preoccupazione di noi tutti, cioè di non far percepire a causa del danno di guerra due volte il contributo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione, all'ultimo comma dell'articolo 11 dopo le parole « Ove il danneggiato abbia usufruito », l'inserimento delle seguenti « a causa del danno di guerra ».

(È approvato).

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Per conto mio, non credo che chiarisca nulla, e desidero che sia messo a verbale che è una cosa assolutamente fuori dal quadro generale della legge. La preoccupazione giustamente espressa dall'onorevole Cavallari, che combacia con la mia, non mi pare che venga in alcuna maniera tranquillizzata. Le persone in questione potrebbero beneficiare due volte di una provvidenza che trae origine dai medesimi fatti.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma noi non lo vogliamo assolutamente e con questa norma è escluso esplicitamente.

PRESIDENTE. Trovo tra le mie carte un appunto sui lavori che deve ulteriormente compiere la Commissione: coordinamento, secondo un unico criterio, di tutti i termini di scadenza. Ora è da rilevare che tutti i termini si possono coordinare in sede di coordinamento, eccetto naturalmente quelli che sono termini speciali.

Vi è poi un emendamento degli onorevoli Bosco Lucarelli e Sailis come articolo 65-bis: « Tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi al danneggiato ai sensi della presente legge verranno effettuate al domicilio indicato dal danneggiato stesso nella domanda di risarcimento o a quello da lui successivamente comunicato all'Ufficio liquidatore ». La questione però è superata.

BOSCO LUCARELLI. Non mi pare, perché nel testo della legge abbiamo detto che le notificazioni si fanno attraverso l'autorità comunale e ciò non è né chiaro né sufficiente. Attraverso l'autorità comunale, ma dove? L'articolo aggiuntivo da noi proposto, riproduce lo stato attuale, non aggiunge nulla. Attualmente, secondo la legge del 26 ottobre 1940, n. 1543, si fa così. Il mio emendamento costituisce un nuovo articolo che si può inserire nelle disposizioni finali.

PRESIDENTE. Andrebbe eventualmente dopo l'articolo 64, non dopo l'articolo 65.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non sono d'accordo, perché noi dobbiamo lasciare il dovere dell'intendente di finanza di notificare anche al domicilio reale. È una necessità assoluta per la tutela dei sinistrati, per evitare cioè che ci possano essere degli individui che facciano delle speculazioni sui sinistrati. E quando dico questo è evidente che non mi riferisco alle organizzazioni, ma soltanto alle speculazioni che alla periferia possono essere fatte da individui che compiranno degli intralazzi in rapporto a questa materia. Ciò che certamente avverrà.

Per questa ragione, e soltanto nell'interesse dei sinistrati, pur dando la libertà di notificare al domicilio eletto, io dico che la comunicazione deve essere fatta anche al domicilio reale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Mi associo a quanto ha detto il relatore onorevole Riccio.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco Lucarelli insiste nel suo emendamento?

BOSCO LUCARELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bosco Lucarelli.

(Non è approvato).

Vi è ancora, a firma degli onorevoli Bosco Lucarelli e Sailis, un articolo 65-ter. Esso dice:

*Assistenza ai sinistrati di guerra —  
Acceleramento delle pratiche.*

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta del 2 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, da imputare ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per sopprimere alle spese necessarie ad ottenere una migliore attrezzatura e un più sollecito funzionamento dei servizi centrali e periferici competenti all'attuazione della presente legge, nonché per assicurare ai non abbienti la assistenza gratuita tecnico-amministrativa ai competenti organi di accertamento e liquidazione a mezzo delle associazioni di sinistrati e danneggiati di guerra a struttura nazionale, che siano giuridicamente riconosciute.

Per detta assistenza sarà corrisposto alle associazioni di cui sopra un contributo non superiore al 50 per cento delle ritenute operate ai sensi del comma precedente, da attribuire annualmente con decreto ministeriale a ciascuna associazione, in relazione alla struttura e alla attività assistenziale effettivamente svolta ».

Il contenuto dell'emendamento è chiaro.

BOSCO LUCARELLI. Questa disposizione esiste già nella legge per le requisizioni alate.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore esprime parere contrario. Non è possibile che vi sia a carico del sinistrato una detrazione per spese che eventualmente deve dare lo Stato. Se lo Stato deve attrezzarsi e vuole attrezzarsi, non lo deve fare con i denari del sinistrato. E neppure è giusto che lo Stato garantisca il pagamento delle parcelle



## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

agli avvocati o a coloro che interverranno per sostenere l'interesse dei sinistrati. Se i sinistrati intenderanno affidarsi a qualcuno, lo facciano pure, ma paghino loro le parcelle.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Anche il Governo è contrario.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Per dichiarazione di voto. L'obiezione fatta dall'onorevole Riccio non è priva di fondamento, specialmente per quanto riguarda la prima parte. Vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione su quello che avviene per disposizione di legge in materia di patrocinio e di assistenza nella materia della previdenza sociale, per cui sono istituiti i patronati di previdenza sociale, sovvenzionati con contributi che vengono detratti dai contributi assicurativi. Tutti gli enti assicuratori versano allo Stato una determinata aliquota dei loro contributi che lo Stato ridistribuisce, tramite il Ministero dei lavori, ai vari enti di patronato.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. In quel caso non sono i singoli aventi diritto a versare il contributo. Esso è prelevato su una massa. Come c'è il patrocinio per i poveri, in rapporto alle cause, qui c'è il patrocinio gratuito in rapporto alla previdenza sociale. Invece secondo l'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli si effettuerebbe un prelievo specifico in rapporto al sinistrato.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Le ho dato già prima la parola per dichiarazione di voto.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Per necessaria integrazione della mia dichiarazione di voto, debbo dire che questo sistema è già un sistema in atto nelle leggi normali che prevedono i patronati ed ha lo scopo di assicurare il patrocinio gratuito alle categorie che non sono in grado di rivolgersi al patrocinio privato. Esso ha lo scopo proprio di evitare quelle speculazioni alle quali faceva cenno l'onorevole Riccio. Sappiamo infatti quali sono le speculazioni che in materia di assistenza, previdenza sociale, infortuni sul lavoro, ecc., si svolgevano prima che esistessero gli istituti di patronato. Mi pare quindi che questa parte dell'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli potrebbe essere accolta.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo che si voti per divisione, perché l'onorevole Roberti è con me nella prima parte e contro di me nella seconda parte dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'emendamento:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta fino al X per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge ».

(È approvata).

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quanto alla misura, faccio presente che il 2 per cento è troppo. Per i patronati la trattativa è del 0,50.

PRESIDENTE. Per la Giunta-Casas abbiamo stabilito il 0,25 per cento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per i patronati la dizione precisa è questa: « fino al 0,50 per cento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la dizione: « Nella misura fino allo 0,50 per cento ».

(È approvata).

Quindi la prima parte dell'emendamento rimarrebbe così formulato: « Il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge ». Poi togliendo tutta la prima parte, l'articolo dovrebbe continuare: « Per assicurare ai non abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa ai competenti organi di accertamento e liquidazione a mezzo delle associazioni dei sinistrati e danneggiati di guerra e di quelle nazionali che siano giuridicamente riconosciute ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Prego la Commissione di votare soltanto fino alle parole: « assistenza gratuita tecnico-amministrativa »; e non lo faccio in odio alla associazione dei sinistrati di guerra, ma perché ritengo che la disposizione debba estendersi a tutti gli enti che possono assicurare l'assistenza.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Che cosa significa « ai non abbienti? ». Diciamo addirittura « ai poveri ».

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Secondo me si può togliere del tutto, dicendo soltanto: « per assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa ».

BOSCO LUCARELLI. Mi pare che il taglio sia troppo radicale. Bisogna dire a chi si danno queste somme.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Perché non potrebbero essere anche i patronati ad occuparsi di questa assistenza?

BOSCO LUCARELLI. Io non parlo dell'associazione sinistrati di guerra soltanto, ma

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

anche delle associazioni a carattere nazionale giuridicamente riconosciute.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli tende ad assicurare il monopolio soltanto ad una organizzazione. Questo non è giusto, perché vi sono delle associazioni, come i patronati, che hanno il diritto di assistere.

BOSCO LUCARELLI. Sono d'accordo con l'onorevole Cavallari, ma non possiamo togliere la indicazione degli enti ai quali viene dato questo contributo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Cavallari intende lasciare libertà di assistenza per evitare i possibili intralazzi dei singoli a favore di associazioni.

PRESIDENTE. Votiamo per divisione. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento fino alle parole: « Per assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa », togliendo quindi l'inciso « ai non abitanti ».

(È approvata).

L'onorevole Bosco Lucarelli insiste sul resto dell'emendamento?

BOSCO LUCARELLI. Insisto, pure essendo disposto ad accettare una differente dizione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ci sono in Italia gli istituti di patronato, l'Acli, l'Inca ed altri, che hanno per legge l'obbligo di fornire l'assistenza gratuita ai lavoratori in tutte le procedure in sede amministrativa e contenziosa per contributi di previdenza, ecc. Penso che sia doveroso includere anche questi enti nel diritto di percepire un aiuto da parte dello Stato per assistere i sinistrati. Però non intendo affatto escludere l'associazione sinistrati, che ha essenzialmente il diritto di tutelare i sinistrati nei loro diritti una volta emanata la legge. Proporrei perciò di modificare: « a favore degli istituti di patronato e delle associazioni nazionali riconosciute ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io propongo: « a favore degli enti ed associazioni con compiti assistenziali giuridicamente riconosciuti ».

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Il Governo è contrario.

GUARIENTO. In questo modo qualunque associazione assistenziale potrebbe ricevere il contributo, anche l'associazione maternità ed infanzia.

PRESIDENTE. Inoltre chi è che stabilisce il limite fino a 0,50 per cento?

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Il Ministero del tesoro.

Io posso votare favorevolmente alla dizione proposta dall'onorevole Riccio, precisando però che quando si parla di enti o istituti con compiti assistenziali, si intende riferirsi a coloro che svolgono questi compiti assistenziali nei confronti dei danneggiati di guerra, e per fare ottenere ai danneggiati di guerra le provvidenze previste da questo disegno di legge. Questo contributo non deve servire ad alimentare enti assistenziali che hanno fini istituzionali diversi da quelli riferentesi ai danneggiati di guerra. Anche l'obbligo dei patronati di assistere i lavoratori potrebbe qualche volta coincidere coi fini di questa legge, ma nella maggioranza dei casi non coincide. Quindi il fine che si intende raggiungere è quello di dare questo contributo agli enti i quali svolgono opera per il conseguimento delle provvidenze previste da questa legge.

COLASANTO. I patronati di assistenza sociale ricevono dal Ministero del lavoro un contributo corrispondente ad un numero di pratiche che svolgono. Analogamente si potrebbe precisare che il 0,50 per cento va devoluto a quegli organi che hanno quelle tali caratteristiche e in relazione al lavoro che effettivamente svolgono in questa materia.

PRESIDENTE. Questo è già implicito. Pongo in votazione l'ulteriore parte dell'articolo: « A favore di enti ed associazioni con compiti assistenziali giuridicamente riconosciuti ».

(È approvata).

Naturalmente l'altra parte dell'emendamento rimane assorbita.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io non sarei contrario a mettere una precisazione che rispecchiasse il concetto espresso dall'onorevole Colasanto.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sarà questione di regolamento.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento Basile 38-ter: « Ai fini degli articoli 38 e 39 verrà considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibita ad abitazione, nella misura massima del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Ho già svolto questo emendamento e c'è già stata in proposito una discussione in Commissione. Esso fu rinviato, con riserva di parlarne al momento opportuno. Si tratta di questo: sic-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

come nella legge 25 giugno 1949, n. 409, è stabilito che di un fabbricato distrutto il volume non adibito ad abitazione possa essere ammesso al contributo solo nella misura massima del 25 per cento, io chiedo che questo coefficiente sia portato al 40, in quanto ci sono i piccoli comuni che hanno potuto beneficiare poco di questa disposizione e ci sono anche le zone danneggiate o distrutte dal terremoto che hanno l'obbligo di eseguire le ricostruzioni secondo determinate disposizioni.

**PRESIDENTE.** Nelle zone terremotate, anche nei piccoli comuni, non si possono costruire fabbricati di una rilevante altezza, e siccome le disposizioni attuali prevedono il contributo del 25 per cento per i negozi, il proponente suggerisce di portare questa percentuale al 40 per cento, perché non si possono costruire solamente dei fabbricati senza negozi.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Io mi rimetto alla Commissione. Ho però il dubbio che veniamo a modificare delle norme in materia immobiliare, che abbiamo trasferito quasi integralmente in questa legge. Ho, quindi, dei dubbi per ragioni di natura sistematica.

**PRESIDENTE.** In un primo momento con la legge del 1945, si prevedeva soltanto la ricostruzione dei ricoveri per i senza-tetto; poi si parlò di alloggi per i senza-tetto, poi si parlò di ricostruzioni. L'emendamento dell'onorevole Basile costituirebbe un passo ulteriore. Siccome non si possono ricostruire degli interi rioni o dei paesi senza negozi, si introdurrebbe una più giusta proporzione per la costruzione dei negozi, dei magazzini e dei locali simili.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Basile.

*(È approvato).*

Quindi l'emendamento dell'onorevole Basile è accolto dalla Commissione, salva la formulazione e l'inserimento in sede appropriata nel testo del disegno di legge.

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Foderaro. L'onorevole Foderaro non è presente ed ha fatto sapere che aveva altri impegni imprescindibili. Per un riguardo al proponente possiamo discutere ugualmente l'emendamento. Esso riguarda l'articolo 36 e dice:

« Dopo la lettera c) del n. 1º, aggiungere il seguente comma:

« Qualora il proprietario di un fabbricato distrutto o gravemente danneggiato faccia do-

nazione del contributo o indennizzo statale a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e queste provvedano a ricostruire per destinare il fabbricato ad opera di assistenza o beneficenza, il contributo dello Stato è, in ogni caso, del 75 per cento, qualunque sia il patrimonio del danneggiato e qualunque sia l'ammontare dell'imposta complementare. In tal caso è consentita la ricostruzione in altro sito, purché nell'ambito del comune ».

L'emendamento si riferisce a diverse situazioni. Per quanto riguarda la successione è stato già chiarito che è ammessa la cedibilità. Quindi questo punto si può considerare superato. Per quanto riguarda l'inciso « qualunque sia il patrimonio del danneggiato e qualunque sia l'imposta complementare », questa condizione è già regolata nella legge in una disposizione specifica. Quanto alla misura del contributo si è già stabilito che esso sia del 50 per cento.

Quindi questo emendamento rimane assorbito dalle precedenti provvidenze.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Sono d'accordo con quanto ha esposto il Presidente.

**CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra).** Evidentemente si tratta di casi rarissimi, o meglio del caso di colui che dà l'immobile, colpito e distrutto dalla guerra, in donazione a fine di bene. Esiste un pericolo di frode? Non so fino a che punto possa esserci il pericolo che tutto questo possa essere utilizzato, ove venisse varata la norma, al fine di male, cioè che si possa fingere un passaggio effettivamente inesistente.

Detto questo, mi rimetto alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Però mi pare che la formula non possa andare. Perché si dice: « in tal caso è consentita la ricostruzione in altro sito? ».

**ROBERTI, Relatore di minoranza.** Il caso è già regolato.

**PRESIDENTE.** Anche io ho rilevato che il caso è già regolato dal disegno di legge, ma si può ricostruire altrove quando per il piano regolatore non si può ricostruire sul sito.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** L'unica novità in questo emendamento è la determinazione del contributo nella misura del 75 per cento, indipendentemente dalle imposte che pagava il donante. A me pare che sotto questo aspetto la deroga, data la fina-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

lità insita nell'emendamento, cioè di dare agli enti assistenziali la possibilità di maggiormente svilupparsi, possa essere accolta.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io non sono contrario all'emendamento; però mi pare che esso apra la strada ad una questione notevole. Perché si fanno queste agevolazioni per gli enti di assistenza e beneficenza e non anche per gli enti patriottici, come per esempio l'Associazione combattenti e mutilati, l'Anpi, ecc.? Io proporrei un emendamento aggiuntivo in questo senso.

PRESIDENTE. Io, a parte la formulazione, ho già espresso la mia opinione sulla sostanza dell'emendamento: in esso sono racchiuse tre questioni, ognuna delle quali dovrebbe essere considerata; ma ci troviamo di fronte ad una situazione già regolata e non è il caso di modificare il sistema attuale. Come mia opinione personale, perciò, mi sono permesso di esprimere parere contrario. Ad ogni modo pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Foderaro.

(Non è approvato).

Vi è poi un ordine del giorno degli onorevoli Natali Ada e Stuardi così formulato:

« La Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti sui danni di guerra, considerato che fra i proprietari di case danneggiati di guerra esiste una categoria di più disagiati, i quali ebbero distrutta o comunque gravemente danneggiata la propria casa di abitazione, e che oggi, non essendo in grado di rimborsare allo Stato le spese da questo anticipate per la ricostruzione, corrono il rischio di essere espropriati della stessa povera casa dallo Stato ricostruita,

delibera

che ai proprietari di case, che si trovano nelle suddette condizioni e che non hanno altre risorse economiche, dopo i debiti accertamenti da parte degli organi competenti, siano abbonate completamente le somme di cui, a causa dell'effettuata ricostruzione, sono debitori verso lo Stato ».

Tale ordine del giorno s'intende assorbito, in quanto abbiamo già provveduto sulla condizione particolare di coloro che dovrebbero rimborsare allo Stato i due terzi della spesa.

C'è ancora da esaminare un articolo 47-bis proposto dall'onorevole Roberti:

« Gli stanziamenti di cui all'articolo 47 dovranno essere destinati integralmente e per l'intero periodo trentennale della rateazione dei contributi al pagamento degli indennizzi e dei contributi previsti dalla presente legge.

A tal fine il Governo resta delegato a praticare, con suo provvedimento da emanarsi entro sei mesi dopo il primo biennio dell'entrata in vigore della presente legge, le eventuali maggiorazioni alle percentuali di contributi ».

L'emendamento è firmato anche dall'onorevole Basile. L'articolo 47 è quello che riguarda gli stanziamenti in bilancio. Nel disegno di legge non è detto che i trenta miliardi all'anno si debbono dare soltanto per 30 anni.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Ci troviamo davanti ad una legge anomala. La vera difficoltà è che noi ignoriamo quale sia l'entità degli oneri complessivi che questa legge importa, quindi ignoriamo quale sia l'entità effettiva dei danni di guerra. Noi stabiliamo un onere complessivo forfettistico e, per garantirci, lo rateizziamo in 30 anni e in 60 semestralità.

Ieri ci fu la proposta avanzata dall'onorevole Cavallari e da altri per ridurre queste semestralità. A questo proposito fu risposto dal relatore, onorevole Troisi: « Non possiamo accettare la riduzione delle semestralità ad una misura inferiore a 60, perché l'onere complessivo della legge in tanto è sopportabile, in quanto è diluito in sessanta semestralità ».

Aggiunge il rappresentante del Governo: « Tutta questa legge è organizzata per un ammontare complessivo, rateizzato in trenta anni ».

Quindi il Governo ha fatto i suoi conti e ha visto che poteva pagare in trenta annualità con aliquote semestrali i trenta milioni all'anno che verranno stanziati in bilancio.

Noi sappiamo che ci sono differenze di valutazione, perché gli organi tecnici e noi stessi nelle nostre indagini, abbiamo rilevato che la misura dei risarcimenti, sia per contributi sia per indennizzi, sarà di gran lunga inferiore a 30 miliardi all'anno.

La Ragioneria generale dello Stato dice: « Gli indennizzi non saranno inferiori a 30 miliardi all'anno ».

Però onestà vuole che questi 30 miliardi all'anno siano effettivamente, per questa durata di 30 anni, destinati al risarcimento dei danni di guerra. Questo è lo spirito dell'articolo 47.

Quindi, se dopo un certo periodo di anni, dovessimo constatare che, in base alle domande di risarcimento e gli accertamenti, l'onere sia di gran lunga inferiore e si esaurisse, per esempio, in cinque, sei, dieci anni

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

di annualità di 30 miliardi ciascuna, ne deriverebbe che il Governo praticamente verrebbe a corrispondere per i danni di guerra una somma di gran lunga inferiore a quella che egli stesso prevedeva e in base alla quale sono state fissate quelle aliquote veramente irrisorie.

Io chiedo che venga assolutamente eliminata questa possibilità e che, pur mantenendoci nei limiti previsti dal Governo e dalla Ragioneria generale dello Stato, non si faccia questa beffa ai sinistrati, per cui essi nei 30 anni non abbiano neppure i 30 miliardi all'anno.

Chiedo cioè che questo pagamento di 30 annualità di trenta miliardi, sia integralmente devoluto ai risarcimenti di guerra. E perché questo sia possibile — è questa la seconda parte del mio emendamento — chiedo che il Governo dopo il primo biennio, quando avrà cioè fatto i suoi conti in base agli accertamenti, qualora l'ammontare delle somme da corrispondere sia inferiore a 30 miliardi per 30 annualità, possa operare quelle maggiorazioni che riterrà proporzionalmente giuste, in modo che questa categoria possa beneficiare integralmente di questa somma che il bilancio dello Stato destina ad essa.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore esprime parere contrario, per ragioni diverse in relazione ai diversi commi. Circa il primo comma, perché il medesimo non fa che ripetere quanto è già contenuto nell'articolo 47, cosicché questo articolo aggiuntivo non farebbe che complicare l'interpretazione dell'articolo 47. L'articolo 47 dice che se in un esercizio i 30 miliardi previsti non sono interamente pagati, debbono essere impiegati negli altri esercizi. Cioè i 30 miliardi all'anno debbono essere integralmente destinati ai danni di guerra.

Quanto alla seconda parte, esprimo parere contrario per altra ragione. Noi Commissione, dovremmo fare adesso una delega al Governo. Credo che vi siano dei motivi di ordine costituzionale, sui quali non mi dilungo, per i quali non possiamo parlare in questo momento di delega.

Andiamo in sostanza fuori dell'inquadramento della legge, così come è stata approvata dall'Assemblea e andiamo fuori da quegli orientamenti determinati dall'Assemblea, ai quali ci dobbiamo attenere in questa sede di formulazione della legge.

Per queste ragioni, e anche perché non è possibile una delega condizionata, esprimo parere contrario

S'intende bene che, ove mai — ed è il voto che voglio fare e che desidero rimanga a verbale — ove mai risultasse con l'andar del tempo che i 30 miliardi all'anno veramente sono di gran lunga superiori alle somme che debbono essere pagate in rapporto alle percentuali, con la possibilità, quindi, di un aumento delle percentuali, il Parlamento rivedrà la legge.

Questo voto mi sento di poterlo fare; ma, al di fuori di questo, non posso accettare la proposta dell'onorevole Roberti.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Mi associo al relatore per la maggioranza.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Dopo le considerazioni dell'onorevole Riccio, rinuncio alla seconda parte dell'emendamento e insisto nella prima, in quanto non mi pare che sia esatta la sicurezza che ha l'onorevole Riccio, che l'articolo 47 assorba il mio emendamento. L'articolo 47 dispone che gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio vadano a beneficio di quelli successivi. Niente altro. Questa legge è impostata su un certo onere previsto, diviso in sessanta semestralità. Io vorrei col mio emendamento stabilire che la somma prevista sia integralmente rivolta al pagamento degli indennizzi e contributi per l'intero periodo trentennale previsto dalla legge. Questa è l'aggiunta essenziale.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Roberti ha rinunciato alla seconda parte e desidera che sia messa in votazione la prima parte del proprio emendamento.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Roberti.

(Non è approvata).

Con questo intendiamo chiusi i nostri lavori, nel senso che ci riuniremo soltanto per stabilire il coefficiente da adottare per i beni nei territori già di sovranità italiana, in Albania e all'estero, ovvero sia del coefficiente di cui al primo comma dell'articolo 43. Fatto questo, i nostri lavori saranno terminati.

Frattanto possiamo procedere all'opera di coordinamento, per consegnare il testo alla tipografia.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Si deve ancora discutere un mio emendamento 41-bis, così formulato:

« Ai fini della fissazione dei limiti e della proporzione del risarcimento, il calcolo del-

---

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

---

l'ammontare del danno va sempre effettuato con riferimento al danno incidente nelle singole quote o diritti degli eventuali condomini, soci o compartecipi e non in relazione all'intero cespite obbiettivamente considerato ».

PRESIDENTE. L'articolo 41-bis, proposto dall'onorevole Roberti che riguardava le mezzadrie, è stato già discusso e si intende assorbito.

Per l'opera di coordinamento propongo alla Commissione di delegare i colleghi Rochetti e Riccio oltre al Presidente.

*(La Commissione approva).*

La Commissione si riunirà nuovamente martedì prossimo, 3 marzo, alle ore 16, per discutere il coefficiente dell'articolo 43.

**La seduta termina alle 11,20.**